



## TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Verbale di udienza a trattazione scritta nella causa civile iscritta al n. R.G. 992 dell'anno 2016 promossa in primo grado

DA

CONTRO

Il giorno 26 Maggio 2020 il Giudice Onorario Dott.ssa Barbara Cordaro dà atto che l'odierna udienza, iniziata alle ore 12:43, viene celebrata a trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. h), del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 Aprile 2020, come disposto con decreto emesso nelle date dei 10/11 Maggio 2020, regolarmente comunicato alle parti in quest'ultima data, e, in esito all'esame delle richieste e conclusioni avanzate in seno alle note per la trattazione scritta depositate dagli opponenti il 20 Maggio 2020 e dalla società opposta il 12 Maggio 2020, si ritira in camera di consiglio per definire il presente procedimento con sentenza da emettere ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

All'esito della camera di consiglio, esaminate le istanze e le conclusioni dedotte dalle parti nelle predette note per la trattazione scritta, emette alle ore 16:56 la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Il Giudice Barbara Cordaro

(E)





# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile

La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:56 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 26 Maggio 2020, svoltasi mediante trattazione scritta tenuto conto del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 Aprile 2020, del D.L. n. 23 dell'8 Aprile 2020 e del D.L. n. 28 del 30 Aprile 2020, nonché delle misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Agrigento l'8 Maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, VI e VII comma, del citato D.L. n. 18/2020, la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 992 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, promossa

### DA

i signori o, nato a Canicatti (AG) il 4/05/1974, (
nata a San Cataldo (CL) l'1/10/1976,

'trambi residenti a Canicatti, nella via U. La Malfa n. 8, elettivamente
domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Canicattì, nella via A. De Gasperi n. 123, presso lo
studio dell'Avv. che li rappresenta e difende giusta procura in calce
all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e
chiamata di terzo in causa, introduttivo della lite,

- opponenti -

CONTRO

2







b

Sentenza n. 397/2020 pubbl. il 26/05/2020 RG n. 992/2016

la i , in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, nella via Massaua n. 6, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 3/08/2016, dall'Avv.

Roberto Rainone, unitamente al quale è elettivamente domicilia in Agrigento, nella Via San Giacomo n.15, presso lo studio dell'Avv.

- opposta -

### E NEI CONFRONTI DELLA

n persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede

in Catania, nella via

- terza chiamata in causa/contumace -

### Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

### Conclusioni per gli opponenti:

come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 Gennaio 2020 e a quella di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., svoltasi mediante trattazione scritta, del 26 Maggio 2020, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo in causa introduttivo della lite, nonché alle note per la trattazione scritta depositate il 20 Maggio 2020, cui interamente si rinvia.

### Conclusioni per la società opposta:

come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 Gennaio 2020 e a quella di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., svoltasi mediante trattazione scritta, del 26 Maggio 2020, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183, VI comma, II e III termine, c.p.c. e nelle note per la trattazione scritta depositate, rispettivamente, il 3 Agosto 2016, l'8 Novembre 2017, il 27 Novembre 2017 e il 12 Maggio 2020, alle quali integralmente si rimanda.

### Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- In fatto. Con atto di citazione regolarmente notificato a mani il 18 Marzo 2016 i signori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2016, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 25/26 Gennaio 2016 su istanza della An, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore. In particolare, con tale provvedimento, notificato sempre a mani l'8 Febbraio 2016, era stato intimato al primo, in qualità di debitore principale, e alla

R





seconda, alla stregua di coobbligata, di pagare a quest'ultima la complessiva somma di  $\epsilon$ 11.960,48, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo residuo per capitale e rate rimaste non versate del contratto di finanziamento n. 177625, stipulato il 18 Luglio 2012, rispetto al quale era pure intervenuta il 19 Luglio 2015 la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. All'uopo gli opponenti esponevano che, nell'anno 2012 ...... necessità di denaro contante, dato che le pratiche di accesso al credito richieste erano state respinte dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari cui si era rivolto poiché risultava iscritto al CRIF, tramite il signor y \_\_\_\_ aveva trovato una differente soluzione. Consistente, nello specifico, in una operazione che prevedeva, come di fatto avvenuto, in primis, l'acquisto simulato di un'autovettura presso la rivendita era convenzionata con la prefata società. In secondo luogo, la sottoscrizione del suddetto contratto di finanziamento, autorizzando la opposta a versare l'importo finanziato direttamente alla cennata venditrice in ossequio al disposto del suo art. 2. In terz'ordine, di non acquistare il possesso del menzionato mezzo, costituito da una BMW, targata il cui prezzo era di € 18.000,00 detratti gli acconti, che, nonostante il trasferimento della proprietà in capo all'enunciato attore, era stata lasciata nella disponibilità della attesa di vendita a terzi. Gli stessi riferivano che, pur esistendo l'accordo in questione, non avevano ricevuto né l'ammontare finanziato, né l'enunciato veicolo. Aggiungendo che, nonostante i reclami rivoltile, quest'ultima aveva sempre negato di avere ricevuto la somma finanziata. Evidenziavano che, nelle more, avevano, comunque, corrisposto alla convenuta l'importo di € 8.000,00 in quanto rassicurati dal legale rappresentante della -r...., che avrebbero recuperato l'ammontare del finanziamento. Sostenendo di ', nei riguardi dei quali avevano sporto essere stati raggirati da questi e da apposita denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Agrigento. Sul piano del diritto eccepivano che, la pretesa creditoria azionata dalla Osservando che, essendo stato sottoscritto per comprare un bene specifico, fra il contratto di finanziamento in questione e quello di vendita di cui sopra sussisteva un collegamento negoziale. Di guisa che, pur conservando una loro causa autonoma, tali negozi giuridici erano finalizzati a un unico regolamento di reciproci interessi, rappresentato dall'acquisto della nominata macchina. Deducevano, altresì, che essendo il finanziamento in discorso un mutuo di scopo, nella ipotesi di risoluzione della compravendita del bene, all'acquisto del quale la







cifra mutuata era destinata, il mutuante, rappresentato dalla opposta, era legittimato a richiederne la restituzione non già al mutuatario, ossia ad essi istanti; bensì, direttamente ed esclusivamente al venditore, che si identificava con la fatto che, la richiamata somma era stata versata direttamente alla medesima. I signori Lo amentavano, poi, di non avere esercitato il diritto alla risoluzione del prestito in argomento ai sensi dell'art. 1453 c.c., così come previsto dall'art. 11 delle condizioni generali che lo regolavano, perché erano stati vittime dei raggiri perpetrati in loro danno dai due predetti signori, credendo alle rassicurazioni provenienti da circa il recupero dell'importo controverso. Obiettando che, la cennata compravendita della BMW era viziata ab origine, essendo stata stipulata non solo violando ogni regola di correttezza e di buona fede; ma, anche, carpendo il consenso di dolo. Asserivano che, in forza del menzionato collegamento negoziale, tali vizi determinavano anche l'invalidità dell'enunciato finanziamento. Denunciando, ancora, la vessatorietà del nominato art. 11 di tale accordo, dato che, comportando la rinuncia da parte del cliente a far valere l'eccezione di mancata consegna del veicolo a fronte della ricezione dell'ammontare finanziato ad opera del venditore, risultava nullo a norma degli artt. 33 e 36 del codice del consumo. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di autorizzarli a chiamare in causa la \_, ...., in persona del legale rappresentante pro tempore. Nel merito, in via principale, di dichiarare che nessuna somma dovevano in relazione al ricordato contratto di finanziamento,

revocando, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento in discussione. In subordine, di dichiarare che la richiamata venditrice era tenuta a garantirli contro le conseguenze dell'eventuale accoglimento delle pretese della . Indi, di condannarla a corrispondere alla convenuta gli importi accertati e liquidati in corso di lite. Infine, in linea riconvenzionale, di ordinare alla società opposta di restituire gli ammontari ingiustamente pagatile da essi attori, pari ad  $\in$  8.000,00. La .... A., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro

tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 3 Agosto 2016 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva, in linea preliminare, l'improcedibilità della domanda degli opponenti, perché non avevano esperito il procedimento di mediazione di cui all'art. 5, I comma, del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D. L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013. Dopo di





che, prendeva posizione relativamente ai vari motivi articolati dagli istanti per contrastare l'anzidetto decreto ingiuntivo. In forza delle argomentazioni ivi sviluppate chiedeva al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di dichiarare l'improcedibilità della pretesa dei ......o. Nel merito, di rigettare l'opposizione in esame, confermando il cennato provvedimento monitorio, essendo le richieste e le obiezioni di questi ultimi inammissibili, improponibili, nulle e infondate in fatto e in diritto. Subordinatamente, nella ipotesi di revoca della menzionata ingiunzione di pagamento e di accertamento dell'inadempimento della ", in qualità di rispettiva dealer, di condannarla, innanzitutto, a restituirle la cifra erogata a titolo di finanziamento, coincidente con € 18,300,00, oltre gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2012 dal 20 Luglio 2012, data della sua erogazione, sino al saldo, ovvero quella maggiore, o minore ritenuta di giustizia. In secondo luogo, a risarcirle il danno derivato dal mancato utile conseguito, equivalente a € 3.990,00, ossia alla differenza tra la somma lorda di € 22.290,00, che avrebbe dovuto incassare alla stregua di rimborso dell'enunciato prestito, e l'importo erogato di € 18.300,00, o a quell'ammontare superiore, o inferiore determinato durante la controversia anche mediante disponenda C.T.U.

Con provvedimento adottato all'udienza di I comparizione dell'11 Ottobre 2016 il Giudice Onorario designato alla trattazione della contesa assegnava agli opponenti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nel corso della successiva seduta del 27 Febbraio 2017 il loro legale esibiva il verbale attestante l'esito negativo di tale procedura. Mediante ordinanza emessa in pari data, in accoglimento della richiesta da questi avanzata, l'adita autorità giudiziaria autorizzava gli attori a chiamare in causa la , in persona del legale rappresentante pro tempore. Gli stessi vi provvedevano facendogli notificare entro il termine assegnatogli apposito atto di citazione.

La nominata società non si costituiva nel procedimento de quo, restando, quindi, contumace.

Con provvedimento adottato all'udienza del 12 Settembre 2017 il prefato Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione della ricordata ingiunzione di pagamento spiegata dal procuratore della opposta. Mediante ordinanza emessa il 19 Dicembre 2019 il medesimo, da un lato, ammetteva l'interrogatorio formale del signor s.

e, quale legale rappresentante pro tempore della f dedotto dagli istanti e dalla convenuta nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.e. depositate, rispettivamente,









l'8 e il 9 Novembre 2017; dall'altro, dichiarava inammissibile la prova testimoniale articolata dai primi nel richiamato scritto. Il suddetto interrogatorio formale non trovava, però, espletamento a causa della mancata comparizione del cennato signore a renderlo, nonostante i vari rinvii all'uopo accordati dall'adita autorità giudiziaria. Durante l'udienza del 28 Gennaio 2019 i difensori delle parti costituite precisavano le conclusioni come in epigrafe. Indi, nell'udienza odierna del 26 Maggio 2020, celebratasi a trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 Aprile 2020, all'esito delle note per la trattazione scritta depositate dai prefati procuratori per discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'uopo rinunciando a farlo personalmente in udienza, il Giudice la assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza.

2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, diretta a ottenere da codesto Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo n. 69/2016, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 25/26 Gennaio 2016 contro gli opponenti su istanza della . A., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, non è giuridicamente legittima e fondata con riferimento alle argomentazioni sviluppate per suffragarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.

Prima di procedere all'esame del merito della vertenza processuale che ci occupa è necessario dichiarare la contumacia della Società in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Invero, questa, sebbene, per come appurato all'udienza del 12 Settembre 2017, è stata raggiunta dalla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa predisposto dai signori Tuttavia, ha deciso di non costituirsi nel procedimento de quo, restando contumace.

è stata simulata. Il che è stato espressamente ammesso dagli istanti nell'atto di citazione che ha incoato la controversia, nel cui ambito si rinvengono le espressioni "acquisto simulato di un'autovettura", e "non acquistare il possesso dell'autovettura, la quale sarebbe









rimasta nella rimessa in attesa di vendita a terzi<sup>n</sup>. Una ulteriore conferma della simulazione del negozio giuridico in parola si desume dall'analisi della denuncia-querela che

ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento tramite verbale di ratifica del 24 Marzo 2016, firmato da lui e dall'ufficiale di P.G. del Commissariato P.S. di Canicattì, che lo ha predisposto. Ebbene, nell'atto in commento non solo sono state ribadite le due circostanze testé riferite, utilizzando locuzioni pressoché identiche; ma, inoltre, il menzionato opponente ha dichiarato che, l'accordo finale da egli raggiunto, in presenza della moglie ..... e del signor rappresentante della enunciata . è consistito nella stipula del contratto di convenuto di € 23.000,00. Ciò, sempre sulla scorta di quanto affermato dall'attore nella denuncia-querela in dibattito, al fine di usare successivamente il denaro finanziato per l'acquisto a opera sua di un furgone, rimborsando a proprie spese il ricordato intermediario finanziario con i proventi dell'attività lavorativa svolta. All'interno della medesima il querelante, nel riferire di essere stato successivamente costretto ad alienare il richiamato veicolo a un terzo, ha esplicitamente riconosciuto di non averne mai goduto, e/o ottenuto il possesso. Ragion per cui, nessun dubbio può sorgere relativamente alla simulazione della cessione del predetto mezzo, intervenuta fra quest'ultimo e la . Laddove, ai fini della decisione della lite non può tacersi che, la cennata denuncia-querela è stata sporta soltanto a seguito della notifica della ingiunzione di pagamento impugnata, a distanza di quasi quattro anni dalla menzionata vendita simulata. L'altro presupposto sul quale si fondano le obiezioni sollevate dagli attori per contrastare la cennata ingiunzione di pagamento è costituito dall'asserito collegamento negoziale esistente fra l'alienazione del bene in discorso e il finanziamento n. 17. .... per cui è lite. E' assolutamente innegabile, non essendo mai in qualità di debitore principale, e ....., alla stregua di coobbligata, hanno concluso con la società opposta l'enunciato negozio giuridico, avente ad oggetto il finanziamento dell'ammontare necessario per l'acquisto del nominato mezzo. Mediante tale contratto sottoscritto il 18 Luglio 2012 la

e perfezionatosi il 10 Marzo 2010, a fronte della richiesta degli istanti contenuta nel modulo appositamente compilato, in data 20 Luglio 2012 ha versato direttamente alla seconda, che all'epoca rivestiva la funzione di dealer, l'importo di € 18.300,00 a mezzo di bonifico. Dal

A., in virtù dell'accordo di convenzionamento concluso con la









canto proprio, i ricordati coniugi si sono obbligati a rimborsare alla convenuta l'ammontare totale dovuto, equivalente a € 22.428,67 poiché comprensivo di interessi e di altri oneri, attraverso la corresponsione di n. 60 rate mensili di € 373,25 ciascuna. La richiesta di finanziamento e l'accordo di convenzionamento di cui sopra sono stati prodotti agli atti di

3.1.- Prendendo le mosse dalle considerazioni che precedono è possibile procedere a stabilire il tipo di simulazione della vendita della richiamata automobile che è stata posta in essere dal signor! e dalla bere in persona del suo legale rappresentante pro tempore. In proposito occorre sottolineare che, della stipula di tale cessione, nonché dell'esistenza dell'accordo simulatorio che la ha resa possibile gli opponenti non hanno fornito alcuna prova scritta, limitandosi ad affermarne la ricorrenza solamente verbalmente. Or dunque, in materia di simulazione l'art. 1414 c.c. recita, testualmente: "Il contratto simulato non produce effetto tra le parti" (I comma).

"Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma" (II comma).

"Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario" (III comma)

Il I comma della citata norma codicistica contempla la simulazione assoluta, che si ha quando le parti non hanno voluto porre in essere nessun negozio giuridico. In sostanza, per il suo tramite le medesime fanno apparire ai terzi che hanno concluso un dato accordo, mentre tra loro stabiliscono che questo non produce, in realtà, alcun effetto. Tale tipo di simulazione consta di due elementi, integrati dal contratto simulato e dall'accordo simulatorio. Quest'ultimo consiste nello stabilire la portata giuridica effettiva che debbono avere le contemporanee, o future dichiarazioni di volontà delle parti contraenti e, quindi, la reale portata giuridica che assume il contemporaneo, o futuro negozio giuridico valutato nel suo complesso. In altre parole, con l'accordo simulatorio le parti convengono di volere qualcosa di diverso rispetto a ciò che risulterà dalle dichiarazioni di volontà apparenti. Pertanto, esso ha lo scopo di togliere valore giuridico al contratto finto, oppure di predisporre il contratto dissimulato, ovvero di modificare un elemento oggettivo del negozio giuridico. Si è, invece, in presenza di simulazione relativa, disciplinata dal II comma dell'art. 1414 c.c., allorché










l'atto simulato ne nasconde un altro realmente voluto dalle parti. In tale ipotesi i contraenti concludono un atto giuridico, che, però, rimane nascosto sotto una forma diversa, in modo da restarne segreta la vera natura. In questa eventualità l'accordo simulatorio impedisce che il negozio giuridico simulato e quello dissimulato si elidano tra di loro, costituendo il legame che li unisce. Ciò significa che, il contratto dissimulato, o reale sostituisce, ovvero modifica il negozio giuridico simulato. Sicché, a differenza di quella assoluta, la simulazione relativa esige, oltre al negozio giuridico simulato e all'accordo simulatorio, il contratto dissimulato, cioè quello che le parti intendono realmente stipulare. Tali considerazioni sono corroborate dall'indirizzo adottato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua si riconosce che: "Si ha simulazione assoluta del contratto quando le parti, pur dichiarando di concluderlo e compiendo atti che appaiano corrispondenti alla sua esecuzione, non abbiano in realtà voluto concludere contratto alcuno; e si ha simulazione relativa quando le parti stesse abbiano inteso stipulare un contratto diverso da quello a cui, con le loro dichiarazioni e la loro attività concreta, hanno dato parvenza" (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, 15/06/1973 n. 1746). E' indiscutibile che, nella simulazione assoluta il dichiarante non vuole, in realtà, alcun negozio. Il volere, invece, un contratto diverso da quello dichiarato attiene al concetto della simulazione relativa (cfr., così: Cass., Sez. II, 23/06/1972 n. 2102). Con riguardo agli effetti della simulazione assoluta tra le parti che vi hanno fatto ricorso il I comma dell'anzidetto art. 1414 c.c. prescrive che, il contratto simulato non produce effetto fra le medesime. Secondo l'insegnamento elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione "la simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo" (cfr.: Cass. Civ., Sez. II, 26/03/2018 n. 7459). La simulazione assoluta ha come presupposto la volontà bilaterale delle parti di creare un negozio giuridico inesistente, che è soltanto apparente. Pertanto, è esclusa la possibilità di qualsiasi conferma del contratto simulato, pur se la si vuole desumere dalla rispettiva esecuzione, che rimane sempre priva di effetto giuridico, salvo che la si intenda ricollegare a una nuova ed efficiente manifestazione di volontà. Tuttavia, se questa manca il contratto apparente non esiste, in quanto chi lo ha concluso non ne ha voluto il contenuto complessivo. Invero, il negozio giuridico frutto di simulazione assoluta, essendo finto e apparente, difetta di volontà ed è tra le parti vuoto di contenuto. Inoltre, rivelandosi inesistente, è chiaro che nessun rapporto giuridico rimane in vita fra i contraenti in conseguenza della sua stipulazione, dovendo essere revocate le modificazioni patrimoniali nel







frattempo eventualmente intervenute, atteso che essi sono tali unicamente in apparenza. Diversamente, nel caso di simulazione relativa si attribuisce piena efficacia al contratto dissimulato, c.d. mascherato, o velato, e non già all'atto negoziale simulato. Il che dipende dal fatto che, il rapporto giuridico intercorrente fra le parti è diverso da quello apparente. La cennata efficacia è, però, subordinata dall'art. 1414, II comma, c.c., all'esistenza di tutti i requisiti di forma e di sostanza propri del negozio giuridico voluto. In merito ai differenti effetti prodotti dalla simulazione assoluta e da quella relativa la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che: "La disposizione dell'art. 1414, primo comma, c.c., secondo la quale «il contratto simulato non produce effetto tra le parti», importa che il contratto simulato, appunto perché improduttivo di effetti giuridici, fra le parti, debba considerarsi, nei rapporti fra le parti stesse, nullo; nullità del contratto in toto in caso di simulazione assoluta, del solo negozio simulato, in caso di simulazione relativa" (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, n. 578/1970).

Giurisprudenza

3.2.- Alla luce delle considerazioni sopra articolate, corroborate dai richiamati consolidati principi codificati dalla Suprema Corte di Cassazione, si perviene a una incontrovertibile conclusione. Precipuamente che, la compravendita dell'automobile usata BMW, targata

, conclusa verbalmente fra il signor rientra pienamente nello schema della simulazione assoluta ex art. 1414, I comma, c.c. Invero, attraverso la sua stipulazione le parti in contesa hanno inteso far apparire all'esterno la costituzione fra essi di un rapporto negoziale in realtà inesistente, perché non voluto, avendo limitato la loro comune dichiarazione precettiva ad una vuota apparenza. Tale constatazione trova una innegabile conferma in quanto dichiarato non solo dagli opponenti in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio; ma, anche, dal prefato attore nella denunciaquerela superiormente sottoposta a disamina. In effetti, i due menzionati contraenti hanno finto di stipulare la enunciata alienazione, stante che, in forza dell'accordo simulatorio preventivamente raggiunto, la nominata macchina non è mai stata materialmente posseduta dall'apparente acquirente, che non ne ha avuto la disponibilità. Quindi, attraverso tale negozio né la ricordata società hanno voluto perseguire lo giuridico né il signor scopo che caratterizza la vendita di un bene, ossia il trasferimento della proprietà del mezzo in

parola in capo al primo dietro il corrispettivo di un prezzo a favore della seconda. D'altro canto, non è nemmeno configurabile nella fattispecie la sussistenza di un negozio giuridico dissimulato, poiché è mancata l'intenzione degli stessi di porre in essere un tipo diverso di contratto rispetto a quello che appare. Dallo scritto e dai documenti sopra indicati emerge che,









l'unico interesse perseguito dalle predette parti è stato quello di fare ottenere all'apparente acquirente del veicolo in questione il finanziamento di una somma di denaro, altrimenti non conseguibile risultando iscritto al CRIF. Tant'è vero che, Lo Giudice Gioachino è stato intestatario della cennata BMW soltanto formalmente, non anche di fatto. In realtà, essa è sempre rimasta nella disponibilità della terza chiamata in causa, per il cui tramite, peraltro, come si ricava dalle dichiarazioni contenute nella menzionata denuncia-querela, è stata alienata a un terzo soggetto in data successiva al 10 Settembre 2012, ossia dopo l'erogazione del finanziamento controverso. Di conseguenza, tenuto conto della sua simulazione assoluta, l'enunciata compravendita non produce alcun effetto fra le parti che la hanno conclusa, essendo totalmente nulla. Se così è, allora, contrariamente alla tesi sostenuta dagli attori, nella ipotesi che ci occupa non sussiste alcun collegamento negoziale tra la nominata cessione e il finanziamento da loro stipulato con la alcune considerazioni in proposito occorre ricordare che, i contratti si dicono collegati quando sussiste tra di essi un nesso di interdipendenza, cioè allorché le parti, nella loro autonomia negoziale, hanno voluto subordinare la sorte di un negozio giuridico a quella di un altro. Il collegamento negoziale, o funzionale ricorre pure se gli effetti di un contratto determinano, o meno la genesi di un ulteriore accordo. Esso, quindi, emerge laddove i vari rapporti contrattuali posti in essere tendono a realizzare un fine pratico unitario, che, così, ne costituisce anche la causa. Ciò sebbene ogni contratto collegato, che realizza l'interesse unico finale delle parti, mantiene una sua autonoma causa. In estrema sintesi, nel collegamento negoziale coesistono due cause, vale a dire quella del singolo frammento contrattuale e quella dell'intera operazione economica. Lo scopo di quest'ultima, inoltre, costituisce, per volontà dei contraenti, l'elemento ulteriore rilevante sul piano effettuale. A supporto della validità di queste argomentazioni depone l'indirizzo adottato al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione, affermando che: "Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi, sicché, pur determinandosi, tra loro, un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica. (.....)" (cfr.: Cass., Sez.









I, 1/10/2014 n. 20726; conforme: Cass., Sez. III, 10/07/2008 n. 18884). Bisogna, altresì, formulare delle ulteriori osservazioni che sono rilevanti per la definizione della contesa in esame nel senso superiormente prospettato. La volontà delle parti è assolutamente sovrana sia nella creazione, che nell'individuazione degli effetti del collegamento negoziale, nonché nell'obiettivizzare il contenuto dei negozi. È ovvio che, la sua valutazione deve coinvolgere entrambe le parti, non essendo sufficiente che il fine ultimo dell'operazione sia perseguito solo da una, all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra (cfr., in tal senso: Cass. 20/11/1992 n. 12401). Di guisa che, l'ampio riconoscimento del principio di autonomia contrattuale comporta, per un verso, la facoltà di concludere contratti appartenenti ai tipi disciplinati dalla legge, ovvero di inventarne dei nuovi; per un altro, la possibilità di combinare tra loro negozi giuridici distinti in vista di un più adeguato assetto delle proprie relazioni (cfr., così: Cass., 15/02/1980 n. 1126). Da ciò discende, secondo una giurisprudenza ormai costante e uniforme, che le regole dell'invalidità, dell'inefficacia, della risoluzione per inadempimento, del recesso e, in generale, l'intera disciplina dei contratti si applicano anche alle fattispecie risultanti dal collegamento fra più negozi giuridici. Ivi comprese, le norme codicistiche sulla simulazione. Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione riconosce espressamente che, i contratti fra di loro collegati debbono essere voluti per i loro effetti tipici e, quindi, il fenomeno del collegamento non può realizzarsi tra un negozio simulato e un negozio dissimulato, sante che, di per sé, la simulazione è già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere (cfr.: Cass., Sez. II, 31/05/2013 n. 13861). Tuttavia, tale ragionamento vale solamente nel caso di simulazione relativa. Ciò in quanto, la simulazione assoluta, risolvendosi nell'inesistenza e nella nullità, per difetto di consenso, o per inefficacia assoluta, del contratto simulato, impedisce la configurabilità del collegamento dello stesso con un altro negozio giuridico per mancanza radicale di uno dei suoi due termini. Pertanto, non può ritenersi sussistere nella fattispecie un collegamento negoziale, o funzionale, fra la compravendita della ricordata automobile, r.l. secondo lo schema della simulazione conclusa tra e la assoluta, e il finanziamento oggetto del contendere.

3.3.- Dalla constatazione appena illustrata discendono delle conseguenze che investono direttamente i motivi dedotti dagli odierni istanti per opporre il decreto ingiuntivo in parola. Innanzitutto, gli asseriti vizi inficianti il primo dei richiamati negozi giuridici, comportati dall'essere stato stipulato in spregio ai principi di correttezza e di buona fede, o dall'essere







stato il consenso del prefato · · o carpito con dolo, non si ripercuotono sul suddetto prestito personale. Tale negozio giuridico, in assenza del collegamento negoziale invocato dagli opponenti, ha mantenuto la propria totale e assoluta autonomia. Invero, la sua sottoscrizione non è mai stata finalizzata né all'acquisto del veicolo in questione, né al perseguimento di un diverso scopo negoziale, al di là di quello, ammesso dagli stessi attori, di ottenere la disponibilità di una somma di denaro. Al contempo, appurata l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia della cennata compravendita, i coniugi possono nemmeno eccepire, come fatto, la vessatorietà dell'art. 11 delle condizioni generali di finanziamento applicabili al menzionato prestito personale. A ben guardare, tale clausola, investendo direttamente i rapporti instauratisi fra il cliente e il convenzionato, che si identifica .l., relativamente a un contratto, quale è la enunciata cessione, nullo per le ragioni di cui sopra, non incide affatto sulla relazione negoziale intercorrente direttamente tra gli istanti e la opposta. Sicché, la doglianza sottoposta a disamina non giustifica la pretesa degli attori volta a ottenere la revoca del nominato provvedimento monitorio. I medesimi restano, comunque, debitori nei confronti della lella somma con esso ingiunta, ottenuta detraendo le rate del finanziamento in discorso nel frattempo da loro rimborsate, per il complessivo importo di € 8.000,00. Laddove, in virtù di quanto dichiarato nella ricordata denuncia-querela, la macchina in dibattito è stata alienata, per il tramite della , a un terzo soggetto. Se così è, allora, è contro la richiamata società, che, a detta del predetto querelante ha trattenuto il prezzo di tale vendita, che gli opponenti avrebbero dovuto agire per recuperarlo. Prendendo le mosse dalle considerazioni che precedono è ovvio concludere che, l'opposizione proposta dai signori : avverso l'ingiunzione di pagamento in contestazione deve essere rigettata. La sua inaccoglibilità determina, ovviamente, la conferma del decreto ingiuntivo per cui è causa.

4.- Nelle conclusioni dell'atto di citazione che ha instaurato la vertenza processuale che ci occupa gli attori hanno spiegato, in via subordinata, una peculiare domanda. Con essa chiedono all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, in caso di rigetto della loro azione, la \_\_\_\_\_\_.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantirli, condannandola a corrispondere alla convenuta le somme eventualmente accertate e liquidate in suo favore in corso di lite. E' agevole appurare che, tale richiesta trae fondamento nel cennato contratto di compravendita dell'automobile usata BMW, targata risultato nullo perché frutto di simulazione assoluta. Dunque, nessuna incidenza ha sulla relazione





# BGiurisprudenza

Sentenza n. 397/2020 pubbl. il 26/05/2020 RG n. 992/2016

negoziale intercorrente tra gli opponenti e la , che sta, invece, alla base del
menzionato provvedimento monitorio, e, men che mai, sulla posizione creditoria con esso
fatta valere. Ciò significa che, la pretesa in commento non può essere analizzata in questa
sede, esulando dall'oggetto del procedimento de quo. Quest'ultimo è costituito, appunto, dal
rapporto contrattuale instauratosi tra gli istanti e la società opposta a seguito della
sottoscrizione, avvenuta il 18 Luglio 2012, del contratto di finanziamento n , che
non è collegato alla enunciata cessione. Peraltro, in esecuzione di tale negozio giuridico, lo si
ribadisce, i coniugi 🐱 hanno rimborsato alla società convenuta alcune rate
mensili fino alla concorrenza di € 8.000,00.

5.- In ultima battuta, si palesa opportuno chiarire che, il rigetto dell'opposizione incoata contro il nominato decreto ingiuntivo, in primis, comporta l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dagli attori, volta ad ottenere la condanna della a restituirgli il ricordato importo di  $\in$  8.000,00, asseritamente ingiustamente corrispostole. In secondo luogo, rende superflua l'analisi sia delle argomentazioni sviluppate dalla opposta al III punto della propria comparsa di costituzione e risposta; sia delle richieste, ad esse collegate, spiegate ai punti 3) e 4) delle relative conclusioni.

6.- Infine, per il principio della soccombenza, gli opponenti devono essere condannati a rifondere alla società convenuta, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.600,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

### P.Q.M.

la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:

- per l'effetto, conferma il provvedimento monitorio impugnato dichiarandolo

15





 infine, condanna gli opponente a rifondere alla società opposta, come sopra rappresentata, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.600,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Agrigento in data 26 Maggio 2020.

Il Giudice Barbara Cordaro

Firmato Da: CORDARO BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1883/ba1df0d5365947/df0b6230ee

16

